

FASCICOLO INFORMATIVO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI LIBERI PROFESSIONISTI O DELLE SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI O DELLE SOCIETÀ DI INGEGNERIA DERIVANTE DAGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE EX “LEGGE MERLONI”

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:

a) Nota informativa (da pag. 02 a pag. 08):

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
6. Premi
7. Rivalse
8. Diritto di recesso
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
10. Legge applicabile al contratto
11. Regime fiscale applicabile al contratto

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo
13. Reclami
14. Arbitrato

b) Condizioni di assicurazione (da pag. 09 a pag. 17);

c) Glossario (pag. 18);

d) Modulo di proposta (da pag. 19 a pag. 23).

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

a) Nota Informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP (D.Lgs. n. 209/2005, Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010).

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza

* * * * *

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a. Lloyd's è un ente ("Society") costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono certi membri del Lloyd's che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza)

La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell'entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l'entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

b. Lloyd's ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro del Lloyd's.

c. In Italia Lloyd's ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86.

d. Lloyd's ha recapito telefonico al n. +39026378881, e-mail all'indirizzo servizioclienti@lloyds.com ed ha editato il sito internet www.lloyds.com.

e. I membri del Lloyd's che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa in forza della legge inglese. L'Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd's svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n°.I.00008 dell'elenco dell'Isvap delle

imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's

Come riportato a pag.61 del Rapporto Annuale dei Lloyd's del 2010* il capitale del mercato dei Lloyd's ammonta ad € 21.134 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso i Lloyd's di € 16.070 milioni, dai Bilanci dei membri di € 3.383 milioni e da riserve centrali di € 1.681 milioni.

Il mercato dei Lloyd's ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L'indice di solvibilità complessivo del mercato dei Lloyd's al 31.12.2010 era il 2.476%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad € 3.539 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest'ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad € 143 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 76 del Rapporto Annuale dei Lloyd's del 2010*.

*Link al Rapporto annuale dei Lloyd's del 2010: <http://www.lloyds.com/Lloyds/Investor-Relations/Financial-performance/Annual-Reports/2010-Annual-Report>

** Tasso di cambio al 31.12.2010: € 1,00 = £ 0,86075 (fonte: www.bancaditalia.it)

L'aggiornamento annuale delle informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd's è consultabile al seguente link: <http://www.lloyds.com/Lloyds/Offices/Europe/L-Italia-in-Italiano/Fascicolo-informativo> (Art. 37. Regolamento ISVAP n. 35/2010).

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto viene stipulato senza il tacito rinnovo.

AVVERTENZA

l'assenza del tacito rinnovo significa che la garanzia assicurativa cessa alla scadenza naturale del contratto senza che le parti debbano dare formale disdetta.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto degli articoli XVIII e XIX delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

La Società si obbliga a tenere indenne L'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) esclusivamente per:

- a) nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e
- b) maggiori costi

per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lett. e), del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili a colpa professionale dell'Assicurato e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto degli articoli I e III delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

AVVERTENZA:

LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI COPERTURA:

L'assicurazione è prestata nella forma «CLAIMS MADE» ossia a coprire i reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il periodo di costruzione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di inizio effettivo dei lavori e quindi della decorrenza della copertura assicurativa. Emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, cessa il periodo di assicurazione, e quindi anche gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.

Sono escluse dall'assicurazione le richieste di risarcimento riconducibili a comportamenti dolosi o ad attività abusive.

Altre cause di esclusione sono elencate all'articolo 5 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

CONDIZIONI DI SOSPENSIONE DELLA GARANZIA CHE POSSANO DAR LUOGO ALLA RIDUZIONE O AL MANCATO PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO:

Il mancato pagamento del premio sospende la copertura assicurativa.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'articolo 15 delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ESCLUSIONI

Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, **all'Art. V - Esclusioni**.

LIMITE DI INDENNIZZO

La presente polizza prevede un Limite di Indennizzo il cui ammontare sarà specificato sul Modulo e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 111, comma 1, della LEGGE in relazione all'importo dei lavori progettati.

Si rimanda all'Art. VIII Massimale di Assicurazione delle Condizioni di Assicurazione Allegate.

Tale Limite di Indennizzo rappresenta l'obbligazione massima degli Assicuratori per ciascuna Perdita ed in aggregato per ciascun Periodo di Assicurazione.

A titolo esemplificativo qualora il Limite di Indennizzo della presente polizza sia pari ad € 500.000 questo rappresenterà il massimo esborso dell'Assicuratore cumulativamente per tutti i sinistri denunciati dall'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione.

SCOPERTO / FRANCHIGIA

Con Scoperto / Franchigia si intende l'ammontare percentuale o fisso indicato nel Certificato che rimane a carico dell'Assicurato per ciascuna Perdita e che non potrà essere a sua volta assicurato da altri. Gli Assicuratori pagheranno per ogni Perdita indennizzabile a termini del presente contratto soltanto le somme eccedenti tali ammontari.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'ART. XI delle Condizioni di Assicurazione.

Meccanismo di funzionamento della franchigia:

1° esempio

La polizza prevede quanto segue:

Limite di Indennizzo: € 750.000,00 per sinistro ed in aggregato per il periodo di copertura

Richiesta di Risarcimento: € 150.000,00

Franchigia: € 1.000,00 per ogni sinistro

Nel caso in cui la presente Richiesta di Risarcimento sia indennizzabile ai sensi della Polizza il Risarcimento a carico dell'Assicuratore verrà calcolato come segue:

$$\mathbf{€\ 150.000,00 - 1.000,00 = €\ 149.000,00}$$

2° esempio

La polizza prevede quanto segue:

Limite di Indennizzo: € 750.000,00 per sinistro ed in aggregato per il periodo di copertura

Richiesta di Risarcimento: € 600,00

Franchigia: € 1.000,00 per ogni sinistro

Nessun risarcimento è dovuto e` dovuto dall'Assicuratore perché il danno è inferiore alla franchigia.

Meccanismo di funzionamento dello scoperto:

1° esempio

La polizza prevede quanto segue:

Limite di Indennizzo: € 750.000,00 per sinistro ed in aggregato per il periodo di copertura

Richiesta di Risarcimento: € 15.000,00

Scoperto: 10% con il minimo di € 5.000,00

Nel caso in cui la presente Richiesta di Risarcimento sia indennizzabile ai sensi della Polizza il Risarcimento a carico dell'Assicuratore verrà calcolato come segue:

$$\mathbf{€ 15.000,00 - 5.000,00 = € 10.000,00}$$

2° esempio

La polizza prevede quanto segue

Limite di Indennizzo: € 750.000,00 per sinistro ed in aggregato per il periodo di copertura

Richiesta di Risarcimento: € 350.000,00

Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00

Nel caso in cui la presente Richiesta di Risarcimento sia indennizzabile ai sensi della Polizza il Risarcimento a carico dell'Assicuratore verrà calcolato come segue:

$$\mathbf{€ 350.000,00 - 35.000,00 = € 315.000,00.}$$

In questo caso la somma percentuale della richiesta di risarcimento è superiore al minimo e rappresenta la parte della Richiesta di Risarcimento che rimane a carico dell'Assicurato.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio –Nullità

Ai sensi del disposto del Codice Civile Italiano dichiarazioni inesatte, false e/o reticenti all'atto della stipula possono rendere il contratto nullo o annullabile e far decadere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo (Artt. **1892, 1893 e 1894** del Codice Civile - Libro IV Delle obbligazioni - Titolo III Dei singoli contratti - Capo XX - Dell'assicurazione - Sezione I Disposizioni generali). Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, appendice, proroga o rinnovo della presente Polizza.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve avvisare gli Assicuratori per iscritto di fatti o circostanze che costituiscano un aggravamento del rischio; parimenti, qualsiasi diminuzione del rischio va segnalato all'Assicuratore in quanto potrebbe portare ad una riduzione del premio.

Per maggiori dettagli circa le conseguenze della mancata comunicazione dell'aggravamento o diminuzione del rischio si rimanda al contenuto degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.

Esempio di circostanza che determina la modificazione del rischio: a seguito di un'ipotetica modifica della normativa in corso all'epoca della stipula del contratto di assicurazione, il massimale di copertura per ciascun progetto viene elevato – con effetto retroattivo – al 200% del valore dell'opera (esempio indicativo e non corrispondente a realtà al momento di preparazione del presente fascicolo).

AVVERTENZA

Gli aggravamenti di rischio non accettati o non conosciuti dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione

Per maggiori dettagli circa le conseguenze di quanto sopra si rimanda al contenuto degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.

6. Premi

Il premio per il periodo di polizza è indicato nel Modulo ed è formulato sulla base dei dati comunicati agli Assicuratori sul Questionario. Il premio sarà corrisposto dall'Assicurato tramite il Broker incaricato della gestione del Contratto. Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione.

7. Rivalse

Se all'Assicurato spettano dei diritti per il recupero dalle persone responsabili, di denaro pagato al terzo danneggiato, gli stessi diritti spetteranno anche all'Assicuratore nel caso quest'ultimo abbia liquidato il danno al terzo.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA

Il contratto di assicurazione non prevede ipotesi nelle quali gli assicuratori o il contraente possano avvalersi del diritto di recesso.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'articolo XVIII delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Terminato il periodo di assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun sinistro potrà esser loro denunciato, salvo quanto precisato all'art. XIX delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

Per maggiori dettagli si rimanda al contenuto dell'articolo VI delle CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto sarà applicata la legge italiana. Rimane inteso che come previsto dall'Art. XXIII delle Condizioni di Assicurazione.

11. Regime fiscale applicabile al contratto

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Il relativo premio è soggetto all'imposta sulle assicurazioni secondo la seguente aliquota attualmente in vigore: 22,25% (di cui 1% quale addizionale antiracket).

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATI SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Cosa fare in caso di sinistro

In caso di sinistro, **entro tre giorni**, il Contraente o l'Assicurato deve presentare denuncia agli Assicuratori, anche per il tramite del broker.

Si rimanda ad una più attenta lettura dell'**ART. XII – Gestione delle Vertenze di danno – spese legali** delle Condizioni di Assicurazione.

13. Reclami

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.

Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

- Ufficio Italiano dei Lloyd's

All'attenzione del Responsabile dell'ufficio "Regulatory & Compliance"

Corso Garibaldi, 86

20121 Milano

Fax n. 02 63788850

E-mail servizioclienti@lloyds.com

Il reclamo dovrà contenere l'indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d'affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere "Fin-net", trasmettendo il proprio reclamo all'ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito:

Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000;

complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.

14. Arbitrato

Mediazione per la conciliazione delle controversie

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia.


Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè dovrà essere attivato prima dell'instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, pertanto il Contraente o l'Assicurato dovrà far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, all'Ufficio Italiano dei Lloyd's, Corso Garibaldi n. 86 – 20121 Milano.

* * * * *

Gli assuntori di rischi assicurativi del Lloyd's sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's

Enrico Bertagna.



b) Condizioni di Assicurazione

Il Testo di Polizza si compone delle seguenti parti.

- a) Scheda di Copertura / Modulo
- b) Condizioni di Assicurazione: ART. I – ART. XXIII

AVVERTENZA: le Definizioni, previste in apposita sezione delle Condizioni di Assicurazione, vanno ad integrare e/o emendare le voci riportate nella sezione c) Glossario della presente Nota.

MODULO

| | | | | |
|-------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--|
| Codice Ramo | Codice Correspon. | Codice Lloyd's Broker | Codice Doc. (*) | N. Cover Note / Binder |
| 04.245 | XXXXXX | 1131PN | X | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX |
| | | | (*) | F = Piazzamento Facoltativo B = Piazzamento su Binder |

Tipo di assicurazione: **Responsabilità Civile Professionale – “Merloni”**

Il presente Modulo forma parte integrante del Contratto N° **XXXXXXXXXX**

Nome dell'Assicurato o Contraente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indirizzo:

CAP e Città:

Codice Fiscale:

P.IVA:

Durata dell'Assicurazione (con esclusione del tacito rinnovo)

dal **XX.XX.XXXX** al **XX.XX.XXXX**

Data della Proposta che forma parte integrante del presente Contratto: **XX.XX.XXXX**

Condizioni Generali e Particolari come da seguenti stampati allegati al presente Modulo:
VEDERE ALLEGATI

Quota Lloyd's: 100.00%

Numero e percentuale dei Sindacati dei Lloyd's che hanno assunto il rischio per la quota Lloyd's sopra indicata:

XX **100.00%**

Rischi e importi assicurati, Franchigie e Scoperti, estensione territoriale e Condizioni Speciali (che prevalgono sulle Condizioni Particolari e Generali di cui sopra)

VEDERE SCHEDA DI POLIZZA

| Premio Netto | Accessori | Imponibile | Imposte | Totale |
|--------------|-----------|------------|---------|--------|
| Completivo | | | | |
| € | € | € | € | € |

Da compilare solo in caso di premio frazionato

| Premio Netto | Accessori | Imponibile | Imposte | Totale |
|--------------|-----------|------------|---------|--------|
| Prima rata | | | | |
| = | = | = | = | = |

Modalità del pagamento del Premio ed eventuali regolazioni: **1 - ANNUALE**

Numero totale di pagine allegate al presente Modulo: **DIECI**

| Data | Il Corrispondente dei Lloyd's | L'Assicurato o il Contraente |
|-------------------|---|------------------------------|
| XX.XX.XXXX | GAVA Broker Srl Il Presidente (Giovanni Semeraro) | |

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, IL FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO, DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E DEL MODULO DI PROPOSTA DI CUI AL REGOLAMENTO ISVAP n° 35 DEL 26/05/2010.

Il Contraente:.....

Il pagamento del Premio per l'importo di € è stato fatto con bonifico bancario in data **XX.XX.XXXX**

L'Incaricato _____

SCHEDA DI POLIZZA

RAMO: Responsabilità Civile Professionale – “Merloni”

CONTRAENTE/ASSICURATO:

INDIRIZZO DEL CONTRAENTE:

PARTITA I.V.A.

DATA QUESTIONARIO:

PERIODO: dal **xx.xx.xxxx** al **xx.xx.xxxx**

VALORE DELL'OPERA: EURO

LIMITE DI INDENNIZZO: EURO

FRANCHIGIA: EURO

DURATA DEI LAVORI:

STAZIONE APPALTANTE:

**OGGETTO DELL'INCARICO/
TIPO D'OPERA:**

BROKER:

DENUNCE

DI SINISTRO: La denuncia di sinistro dovrà essere effettuata nei tempi indicati in Polizza per il tramite del Corrispondente o del Broker.

| Data | Il Corrispondente dei Lloyd's | L'Assicurato o il Contraente |
|------|---|---|
| | GAVA Broker Srl Il Presidente (Giovanni Semeraro) |  |

Polizza di Responsabilità Civile Professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti e delle società di Ingegneria derivante dagli incarichi di progettazione ex “LEGGE MERLONI”

DEFINIZIONI

I termini riportati in lettere maiuscole nella presente polizza od in eventuali Appendici, hanno il significato loro attribuito di seguito:

ASSICURATO : le persone fisiche o giuridiche nel cui interesse è stipulata l'ASSICURAZIONE, indicate nella SCHEDA TECNICA.

ASSICURATORI : i soggetti regolarmente autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa, in particolare del ramo di pertinenza, che assumono il rischio e rilasciano la copertura assicurativa.

ASSICURAZIONE : il contratto di ASSICURAZIONE.

BROKER : si intende l'Intermediario di assicurazioni, iscritto al Registro Unico degli Intermediari (R.U.I.) sezione B-Broker cui il Contraente abbia conferito mandato di rappresentarlo ai fini della presente polizza;

CONTRAENTE : il soggetto che stipula l'ASSICURAZIONE indicato nella SCHEDA TECNICA

ESECUTORE DEI LAVORI : il soggetto di cui all'art. 10 della LEGGE al quale sono stati affidati i lavori

INDENNIZZO : le somme dovute ai sensi della POLIZZA dagli ASSICURATORI, nei limiti di cui all'art. 3.

LAVORI : le attività di cui all'art. 2 comma 1 della LEGGE.

LEGGE : il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163.

MASSIMALE : la somma che rappresenta la massima esposizione economica degli ASSICURATORI.

PREMIO : il corrispettivo dovuto dal CONTRAENTE e/o dall'ASSICURATO agli ASSICURATORI, tramite l'AGENTE/BROKER.

SCHEDA TECNICA : il documento obbligatorio allegato alla POLIZZA che indica le condizioni contrattuali della copertura assicurativa (contraente, assicurati, stazione appaltante, data di inizio e fine lavori, scoperto, data di inizio e termine delle garanzie).

SCOPERTO : la somma, indicata nella SCHEDA TECNICA, che viene dedotta dall'ammontare del DANNO risarcibile e che rimane a carico dell'ASSICURATO.

SINISTRO : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

STAZIONE APPALTANTE : le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatari o realizzatori, ai sensi dell'art. 32 della LEGGE, committenti dei lavori.

ARTICOLO I - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Dietro pagamento del PREMIO convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nella Proposta ed in relazione ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni di questo contratto di ASSICURAZIONE

gli ASSICURATORI

si obbligano a tenere indenne l'ASSICURATO/CONTRAENTE di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per:

- a) nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa;
- b) maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lett. e) della LEGGE, resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla STAZIONE APPALTANTE dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili a colpa professionale dell'ASSICURATO e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale.

ARTICOLO II - ASSICURATO/CONTRAENTE

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato ASSICURATO/CONTRAENTE:

- a) Il singolo libero professionista;
- b) la pluralità di liberi professionisti associati secondo le norme di LEGGE;
- c) la società di professionisti;
- d) la società di ingegneria;
- e) il raggruppamento temporaneo che la STAZIONE APPALTANTE abbia incaricato di eseguire la progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

ARTICOLO III - CONDIZIONI DI VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE

La copertura opera esclusivamente per le nuove spese di progettazione e per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. I, lett. a) e b), sostenuti dalla STAZIONE APPALTANTE durante il periodo di efficacia dell'ASSICURAZIONE, riportato nella SCHEDA TECNICA, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'ASSICURATO durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. XVII, che segue.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata di violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti:

I dal CONTRAENTE e/o dall'ASSICURATO, dal coniuge, dai genitori, dai figli, nonché da qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente o dalla STAZIONE APPALTANTE, nonché da Imprese da loro controllate, controllanti o collegate, o di cui essi o i loro amministratori o legali rappresentanti siano soci a responsabilità illimitata, amministratori o dipendenti;

II da soggetti di cui l'ASSICURATO/CONTRAENTE si sia avvalso per la realizzazione dell'incarico di progettazione; In tali casi gli ASSICURATORI rimborseranno al CONTRAENTE il PREMIO pagato al netto delle imposte

ARTICOLO IV - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Fermo il MASSIMALE indicato all'art. VIII:

- a) le spese di cui all'art. I lett. a), sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese di nuova progettazione che la STAZIONE APPALTANTE affidante l'incarico di progettazione deve sostenere rispetto a quelle che avrebbe sostenuto se il progetto fosse stato redatto esente da errori od omissioni ed alla condizione che il nuovo progetto sia stato affidato, per motivate ragioni, a progettista diverso dall'ASSICURATO/CONTRAENTE;
- b) i costi di cui all'art. I lett. b) sono indennizzabili nei limiti dei maggiori costi che la STAZIONE APPALTANTE affidante l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione dell'opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

ARTICOLO V - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'ASSICURAZIONE non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dal CONTRAENTE e/o dall'ASSICURATO e non direttamente derivanti dalla legge;
- e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
- f) guerre, invasioni, atti di nemici, ostilità ed operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerre civili, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi e/o sommosse di portata pari a, o costituenti, rivolta o colpo di stato, politico o militare nonché qualsiasi atto terroristico; per atto terroristico si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitati da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi.

ARTICOLO VI - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'efficacia dell'ASSICURAZIONE, come riportato nella SCHEDA TECNICA:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori indicata nella SCHEDA TECNICA e comunicata dall'ASSICURATO/CONTRAENTE ai sensi dell'art. 90, primo comma della LEGGE;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella SCHEDA TECNICA e siano notificati all'ASSICURATO/CONTRAENTE durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale senso gli ASSICURATORI rimborseranno al CONTRAENTE il PREMIO pagato al netto delle imposte.

ARTICOLO VII - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'ASSICURAZIONE vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.

ARTICOLO VIII - MASSIMALE DI ASSICURAZIONE

Il MASSIMALE previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella SCHEDA TECNICA e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 111, comma 1, della LEGGE in relazione all'importo dei lavori progettati.

Detto MASSIMALE non può essere inferiore:

- a) al 10% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di € 1.000.000,00, per lavori di importo inferiore ai € 5.278.000,00, IVA esclusa;
- b) al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di € 2.500.000,00, per lavori di importo superiore ai € 5.278.000,00, IVA esclusa.

L'ASSICURAZIONE si intende prestata fino a concorrenza del MASSIMALE indicato, che rappresenta la massima esposizione complessiva degli ASSICURATORI per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'ASSICURAZIONE.

ARTICOLO IX - PLURALITA' DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il MASSIMALE stabilito all'art. VIII resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.

ARTICOLO X - VINCOLO DI SOLIDARIETA'

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'ASSICURAZIONE vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'ASSICURATO.

ARTICOLO XI – SCOPERTO / FRANCHIGIA IN CASO DI SINISTRO

Rimane a carico dell'ASSICURATO/CONTRAENTE, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'ASSICURAZIONE, uno SCOPERTO percentuale dell'importo di ogni SINISTRO, con i relativi valori minimi e massimi, come indicato nella SCHEDA TECNICA.

Tuttavia l'ASSICURATO/CONTRAENTE dà mandato agli ASSICURATORI di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare gli ASSICURATORI stessi su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.

ARTICOLO XII - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

Gli ASSICURATORI possono assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'ASSICURATO/CONTRAENTE, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'ASSICURATO/CONTRAENTE stesso.

Sono a carico degli ASSICURATORI le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'ASSICURATO/CONTRAENTE, entro il limite di un importo pari al quarto del MASSIMALE di ASSICURAZIONE, riportato nella SCHEDA TECNICA, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla STAZIONE APPALTANTE superi detto MASSIMALE, le spese vengono ripartite fra ASSICURATORI ed ASSICURATO/CONTRAENTE in proporzione del rispettivo interesse.

Gli ASSICURATORI non riconoscono spese sostenute dall'ASSICURATO/CONTRAENTE per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ARTICOLO XIII - DICHIARAZIONI

L'ASSICURATO/CONTRAENTE dichiara che:

- a) l'ASSICURATO e/o i professionisti di cui si avvale sono regolarmente iscritti all'Albo professionale;
- b) l'attività di progettazione descritta nella SCHEDA TECNICA rientra nelle competenze professionali dell'ASSICURATO;
- c) la STAZIONE APPALTANTE ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dall'Art. 112 della LEGGE;
- d) l'ASSICURATO, i rappresentanti ed i professionisti di cui si avvale sono in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'ASSICURATO/CONTRAENTE, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'ASSICURAZIONE (art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

ARTICOLO XIV - ALTRE ASSICURAZIONI

Il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO devono comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di SINISTRO, devono darne avviso a tutti gli ASSICURATORI, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

ARTICOLO XV - PREMIO

L'ASSICURAZIONE ha effetto dalla data indicata all'art. VI, lett. a), sempreché sia stato pagato il relativo PREMIO, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento del suddetto PREMIO.

Il PREMIO iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di PREMIO rimangono comunque acquisite dagli ASSICURATORI indipendentemente dal fatto che l'ASSICURAZIONE cessi prima della data prevista dall'art. VI, lett. b).

ARTICOLO XVI - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'ASSICURAZIONE devono essere provate per iscritto.

ARTICOLO XVII - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO

L'ASSICURATO/CONTRAENTE deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di SINISTRO, l'ASSICURATO/CONTRAENTE deve darne avviso scritto al BROKER al quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure agli ASSICURATORI, entro tre giorni da quando ne ha avuta conoscenza.

In particolare l'ASSICURATO/CONTRAENTE deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell' art. 132, comma 1, lett. e) della LEGGE e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

ARTICOLO XVIII - DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Non si applica alla presente ASSICURAZIONE.

ARTICOLO XIX - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Non si applica alla presente ASSICURAZIONE.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato dall'art. 6, lett b), l'ASSICURATO/CONTRAENTE può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che gli ASSICURATORI si impegnano ad accettare alle condizioni che saranno concordate.

Qualora la proroga di cui sopra dipenda da causa non imputabile all'ASSICURATO/CONTRAENTE, gli ASSICURATORI si impegnano ad accettare il pagamento del relativo PREMIO anche da parte della STAZIONE APPALTANTE, che tuttavia non assume la qualità di CONTRAENTE.

ARTICOLO XX - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'ASSICURAZIONE sono a carico del CONTRAENTE.

ARTICOLO XXI - FORMA DELLE COMUNICAZIONI - GESTIONE DELLA POLIZZA/CLAUSOLA BROKER

La gestione della presente polizza è affidata al Corrispondente dei Lloyd's GAVA Broker Srl.

Tutte le comunicazioni, escluse quelle giudiziarie alle quali il Contraente/Assicurato è tenuto, devono essere fatte per iscritto al Corrispondente. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che:

- ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Corrispondente suindicato si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi;
- ogni comunicazione fatta dal Corrispondente al Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dall'Assicuratore;
- ogni comunicazione fatta dal Corrispondente agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato.

Qualora il Contraente/Assicurato si avvallesse di un Broker (eventualmente indicato nella scheda di copertura), con la sottoscrizione della presente polizza lo stesso Contraente/Assicurato conferisce mandato a tale broker di rappresentarlo ai fini di questa polizza. È convenuto pertanto che ogni comunicazione fatta al Broker dal Corrispondente si considererà come fatta al Contraente/Assicurato e ogni comunicazione fatta dal Broker al Corrispondente si considererà come fatta dal Contraente/Assicurato.


Ai sensi dell'Art. 118 del D. Lgs 209/2005, gli Assicuratori autorizzano il Corrispondente o il Broker ad incassare i premi; il pagamento del premio eseguito in buona fede al Corrispondente o al Broker, ha effetto liberatorio per il Contraente/Assicurato nei confronti degli Assicuratori e conseguentemente impegna gli Assicuratori (e, in caso di coassicurazione, tutte le Compagnie coassicuratrici) a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

ARTICOLO XXII - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede dell'Assicurato.

ARTICOLO XXIII - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di LEGGE.



Il Contraente

.....

Il Corrispondente dei Lloyd's

GAVA Broker Srl

.....

Agli effetti degli Artt. 1341-1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

- Definizioni
- I Oggetto dell'Assicurazione
- III Condizioni di validità dell'Assicurazione
- IV Determinazione dell'Indennizzo
- V Rischi esclusi dall'Assicurazione
- VI Durata dell'Assicurazione
- VII Estensione Territoriale
- VIII Massimale di Assicurazione
- IX Pluralità di Assicurati
- X Vincolo di Solidarietà
- XI Scoperto/Franchigia in caso di sinistro
- XII Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
- XVI Modifiche dell'Assicurazione
- XVII Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato
- XXI Forma delle Comunicazioni – Gestione della Polizza/Clausola Broker
- XXII Foro Competente



Il Contraente

.....

CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA

ATTENZIONE - la seguente clausola contiene informazioni importanti - SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE

La responsabilità di un assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.


La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato.

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

LMA5096

Il Contraente



.....

c) Glossario

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

| | |
|---|--|
| Assicurato: | il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione; |
| Assicuratore: | il membro o membri del Lloyd's, che hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione e, in caso di coassicurazione, le imprese di assicurazione menzionate nel Contratto di Assicurazione; |
| Bilanci dei membri: | l'utile/(la perdita) da distribuire/(da recuperare) da parte dei Sindacati a favore di/(dai) membri dei Lloyd's; |
| Consumatore: | è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; |
| Contratto d'Assicurazione: | il contratto in forza del quale l'Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati; |
| Contraente: | Il soggetto che stipula il Contratto d'Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall'Assicurazione; |
| Fondi dei membri presso i Lloyd's: | i fondi depositati e detenuti in via fiduciaria presso Lloyd's a garanzia dei contraenti e per sostenere l'attività assuntiva di rischi complessiva di un membro; |
| Franchigia: | Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita. |
| Massimale: | l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione; |
| Premio: | Il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore; |
| Scheda di Polizza: | il documento allegato al Contratto d'Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, i Sindacati il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dal Contratto d'Assicurazione, gli eventuali altri dettagli del Contratto d'Assicurazione; |
| Scoperto: | Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso; |
| Sindacato: | è definito Sindacato il membro del Lloyd's o il gruppo di membri del Lloyd's, che assumono rischi attraverso un agente gestore al quale è attribuito un numero di sindacato dal "Council" dei Lloyd's; |
| Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; |
| Sottolimito: | l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso. |

d) Modulo di proposta

ATTENZIONE: Le informazioni contenute nel **Modulo di proposta o Questionario** e rese dal Contraente / Assicurato, rappresentano lo strumento sulla base del quale l'Assicuratore valuta il rischio, formula quotazione e decide come accollarsi il rischio ai termini, condizioni e limitazioni del contratto contro il pagamento del premio convenuto. Il **Questionario** è parte integrante del contratto.

RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE EX "LEGGE MERLONI"

Caratteristiche e Prestazioni

| | |
|---|--|
| ASSICURATO | Il Dirigente , o Dipendente , o Amministratore che presta l'attività presso Enti Pubblici in genere o Aziende a Capitale Pubblico . |
| ASSICURATORI | Alcuni Sottoscrittori dei LLOYD'S di Londra . |
| GARANZIE ESCLUSE | Solo quelle previste dall' Articolo 5 delle condizioni. |
| OGGETTO | Le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, nell'esercizio delle sue funzioni o della carica ricoperta, per atti o fatti od omissioni colpose a lui imputabili, che hanno cagionato una perdita patrimoniale, esclusivamente per il caso di colpa grave, per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato. Copre i danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose e/o animali, la Responsabilità derivante da attività tecniche, la Responsabilità Amministrativa, amministrativa-contabile e il danno erariale (Finanziaria 2008) . |
| GARANZIE ESCLUSE | Solo quelle previste dall'Articolo 38 delle Condizioni. |
| FORMA CONTRATTUALE | E' una polizza claims made . |
| SPESE LEGALI | In aggiunta al massimale indicato (25% del massimale) . |
| PRINCIPALI GARANZIE INCLUDE | <ul style="list-style-type: none"> • Responsabilità derivanti da attività tecniche • Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale. • Incarichi collegiali e/o commissariali svolti in rappresentanza dell'Ente o Azienda di appartenenza. • Attività di cui ai D.Lgs N° 81/2008 (ex D.Lgs 626/1994 ed ex D.Lgs 494/1996) e successive modifiche e integrazioni. • Attività svolte precedentemente presso altre Amministrazioni. • Perdite patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). • Attività svolte presso e/o per conto di altri Enti Pubblici e Aziende Pubbliche , o Privati su incarico e/o autorizzazione dell'Ente di appartenenza. |
| RETROATTIVITA' | Illimitata |
| ULTRATTIVITA' (GARANZIA POSTUMA) | Compresa per 5 anni nei casi di fine mandato, dimissioni, quiescenza o decesso dell'Assicurato afferenti a comportamenti colposi avvenuti: <ul style="list-style-type: none"> • Durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, compreso il periodo di retroattività illimitata, se l'Assicurato ha pagato l'Assicurazione per un periodo non inferiore a 3 annualità consecutive o previo pagamento delle annualità di premio mancanti a completamento delle 3 annualità; • Durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, escluso il periodo di retroattività, se l'Assicurato non ha completato il periodo di assicurazione di almeno 3 annualità. |
| SCOPERTO | Nessuno |
| FRANCHIGIA | Nessuna |

1. Informazioni generali

Proponente (Cognome e Nome o denominazione in caso di studio associato o società, ecc.) :

Indirizzo del proponente: Via/piazza: _____

Città _____ C.A.P _____ prov. _____

Codice fiscale: _____ Partita IVA: _____

Tel.: _____ Fax: _____ E-mail: _____

(Nel caso in cui il Proponente è un RTP, ATI, ATP, RTI, ecc. indicare i nominativi di tutti i professionisti, società ecc. con le relative P. IVA e l'indicazione della Capogruppo o allegare elenco)

_____ Allegato elenco Sì No

2. Polizza “Merloni” o Lettera di Impegno ex art. 105 comma 4 D.P.R. 554/99

Viene richiesta l'emissione della polizza “Merloni”? Sì No

Oppure viene richiesta solo l'emissione di lettera di impegno Sì No

Trascrivere la data indicativa di presentazione alla Stazione Appaltante / Committente ___ / ___ / ___

Dovrà essere autenticata dal Notaio? Sì No

3. Stazione Appaltante / Committente

4. Modalità di affidamento dell'incarico

5. Oggetto dell'incarico – Tipo opera e luogo di realizzazione

Allegare copia della delibera di incarico e/o comunicazione della Stazione Appaltante / Committente, altro

6. Attività professionale per la quale è stato conferito l'incarico

Progettazione Preliminare

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Altro(specificare) _____

7. Costo delle Opere (escluso IVA) e Massimale da garantire

Valore delle Opere € _____ Massimale € _____

8. Durata dei lavori

I lavori sono già iniziati? Sì No

Se "Sì" indicare quando ____ / ____ / _____

Oppure data presunta inizio lavori ____ / ____ / _____

Data presunta fine lavori ____ / ____ / _____

Sono previsti periodi di interruzione? Sì No

Se "Sì" indicare quali e per quale motivo

_____**9. Sinistri su precedenti polizze "ex Merloni"**Si sono mai verificate perdite o sono state avanzate richieste di risarcimento contro il
Proponente/Assicurato per incarichi precedenti e coperti da Polizze ex "Legge Merloni"? Sì No

Se "Sì" fornire dettagli _____

**I Tassi “Merloni” indicati sono per valore delle Opere sino a € 25.000.000
e sino a 36 mesi di durata lavori**

(Per valore delle Opere e/o durata lavori superiore, o per lavori già iniziati, o se risposto “Sì” al punto 9, compilare il presente questionario, GAVA Broker provvederà a inviare la quotazione)

| | | | |
|--|---|---|--|
| Premio minimo lordo € 100,00 in <u>presenza</u> di polizza base | | Premio minimo lordo € 150,00 in <u>assenza</u> di polizza base | |
| DURATA DEI LAVORI | TASSI LORDI da applicare al VALORE DELLE OPERE | | |
| FINO A 18 MESI | Con polizza base 0,35 % | Senza polizza base 0,42 % | |
| FINO A 24 MESI | Con polizza base 0,55 % | Senza polizza base 0,65 % | |
| FINO A 36 MESI | Con polizza base 0,75 % | Senza polizza base 0,90 % | |

Le Lettere di Impegno ex art. 105 comma 4 D.P.R. 554/99 vengono rilasciate senza alcun costo.

Valore Opere e relative Franchigie (non è previsto alcun scoperto)

| VALORE OPERE | FRANCHIGIE | VALORE OPERE | FRANCHIGIE |
|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| FINO A € 2.500.000 | € 500,00 | DA € 2.500.001 A € 5.000.000 | € 1.000,00 |
| DA € 5.000.001 A € 10.000.000 | € 2.000,00 | DA € 10.000.001 A € 15.000.000 | € 3.000,00 |
| DA € 15.000.001 A € 20.000.000 | € 4.000,00 | DA € 20.000.001 A € 25.000.000 | € 5.000,00 |

Data _____ / _____ / _____

Firma del Proponente _____

In riferimento a quanto dichiarato nelle precedenti domande, il sottoscritto, rappresentante legale/procuratore del Proponente/Assicurato e degli altri soggetti assicurati, dichiara:

1. che le affermazioni e le informazioni fornite corrispondono a verità e che nessuna informazione importante è stata sottaciuta, omessa o alterata e riconosce che il presente modulo proposta e ogni altra informazione fornita dal sottoscritto o per conto dell'Assicurato/Contraente costituisce la base all'eventuale contratto di assicurazione che sarà emesso in conseguenza.
2. di essere disponibile ad informare immediatamente gli Assicuratori di ogni variazione di quanto qui dichiarato, che avvenga successivamente alla compilazione del presente questionario.
3. di aver letto attentamente le condizioni di polizza compresa l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 e la nota informativa ai sensi dell'articolo 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 02/06/ 1997.

Data _____ / _____ / _____

Firma del Proponente _____

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il FASCICOLO INFORMATIVO come previsto dall'articolo 32 punto 2 del Regolamento No. 35 dell'ISVAP.

Nome e Cognome leggibili: _____

Data: _____ Firma: _____